

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: disposte aggiungere le seguenti: , in casi puntuali ed eccezionali accertati dall'INFS,

1. **686.** Azzolini, Zanella, Rocchi.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: disposte aggiungere le seguenti: , in casi puntuali ed eccezionali,

1. **687.** Carlucci, Nuvoli, Azzolini, Licastro Scardino, Pecoraro Scanio, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: disposte aggiungere le seguenti: , con l'obbligo di disciplinarle nel rispetto degli equilibri dell'ecosistema,

1. **689.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: disposte aggiungere le seguenti: , in sintonia con i piani di azione comunitari in materia ambientale,

1. **691.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: disposte aggiungere le seguenti: , tenendo conto delle esigenze connesse con la conservazione delle zone protette e vincolate,

1. **692.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: disposte aggiungere le seguenti: , valutate le esigenze connesse alla conservazione delle aree protette e vincolate,

1. **690.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: disposte aggiungere le seguenti: con cadenza triennale.

1. **694.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: disposte aggiungere le seguenti: purché adeguatamente motivate e comunque.

1. **688.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: solo per le finalità fino a: 79/409/CEE con le seguenti: unicamente nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica.

1. **696.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: solo per le finalità fino a: 79/409/CEE con le seguenti: soltanto nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica.

1. **699.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: solo per le finalità fino a: 79/409/CEE con le seguenti: al fine della protezione della flora e della fauna.

1. **697.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: solo per le finalità fino a: 79/409/CEE con le seguenti: per la protezione della fauna.

1. **701.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: solo per le finalità fino a: 79/409/CEE con le seguenti: esclusivamente per consentire, in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.

1. **698.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: solo per le finalità indicate fino a: 79/409/CEE con le seguenti: esclusivamente per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo, il prelievo non venatorio consentito dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 79/409/CEE.

1. **702.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: solo aggiungere le seguenti: visti i piani di azione comunitari in materia di protezione delle specie animali e.

1. **695.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: solo aggiungere le seguenti: a condizione

che siano salvaguardati gli individui delle specie di avifauna secondo le indicazioni della direttiva stessa ed unicamente.

1. **703.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: solo aggiungere le seguenti: per una specie all'anno e unicamente.

1. **708.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: solo aggiungere le seguenti: per un periodo di cinque giorni all'anno e.

1. **705.** Nuvoli, Azzolini.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: solo aggiungere le seguenti: per un periodo di dieci giorni all'anno e.

1. **704.** Carlucci, Nuvoli, Azzolini, Licastro Scardino, Pecoraro Scanio, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: solo aggiungere le seguenti: una volta ogni cinque anni e.

1. **706.** Carlucci, Nuvoli, Azzolini, Licastro Scardino, Pecoraro Scanio, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: solo aggiungere le seguenti: a seguito di approvazione da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio della relazione giustificativa che le motiva e.

1. **707.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: solo aggiungere le seguenti: in assenza di opposizione da parte delle associazioni ambientaliste e.

1. **709.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: per le finalità indicate dall'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 79/409/CEE *con le seguenti:* ai fini della ricerca e dell'insegnamento.

1. **711.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: per le finalità indicate dall'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 79/409/CEE *con le seguenti:* allo scopo del ripopolamento e della reintroduzione di tutte le specie di uccelli.

1. **714.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: per le finalità indicate dall'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 79/409/CEE *con le seguenti:* con l'obiettivo del ripopolamento di tutte le specie di uccelli.

1. **717.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: per le finalità indicate dall'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 79/409/CEE *con le seguenti:* al fine di ottenere la reintroduzione di tutte le specie di uccelli.

1. **713.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: le finalità indicate dall'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 79/409/CEE *con le seguenti:* l'allevamento di tutte le specie di uccelli.

1. **710.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: per le finalità indicate dall'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 79/409/CEE *con le seguenti:* nell'interesse della sicurezza aerea.

1. **716.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: le finalità indicate dall'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 79/409/CEE *con le seguenti:* prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca ed alle acque.

1. **715.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: le finalità indicate dall'articolo 9, paragrafo 1, *con le seguenti:* prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque, e comunque nel rispetto.

1. **712.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire la parola: finalità *con le seguenti:* esigenze di protezione dell'avifauna.

1. **718.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: per le finalità aggiungere le seguenti: connesse al ripopolamento, alla reintroduzione nonché all'allevamento correlato a tali operazioni.

- 1. 719.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: finalità aggiungere le seguenti: che non possono essere né sportive né ludiche.

- 1. 720.** Russo Spina, Vendola, Pecoraro Scanio.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: finalità aggiungere le seguenti: né sportive né ludiche.

- 1. 721.** Luigi Pepe, Zanella, Pecoraro Scanio.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: finalità aggiungere le seguenti: comunque mai relative all'esercizio venatorio.

- 1. 722.** Rocchi, Grillini.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: finalità aggiungere le seguenti: di tutela della fauna selvatica di cui al presente decreto e.

- 1. 723.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: finalità aggiungere le seguenti: scientifiche o di ricerca tra quelle.

- 1. 724.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: indicate dall'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 79/409/CEE con le seguenti: di omogenea applicazione della normativa comunitaria volta alla conservazione degli uccelli selvatici.

- 1. 725.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dall'articolo 9 con le seguenti: alla lettera c) del paragrafo 1 dell'articolo 9, e ferma restando l'esclusione dell'esercizio della caccia.

- 1. 726.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: paragrafo 1 della direttiva 79/409/CEE con le seguenti: della direttiva 79/409/CEE al fine di prevenire gravi danni alle specie di uccelli selvatici.

- 1. 735.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: paragrafo 1 della direttiva 79/409/CEE con le seguenti: della direttiva 79/409/CEE esclusivamente per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo il prelievo non venatorio consentito dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 79/409/CEE.

- 1. 1956.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: paragrafo 1 della direttiva 79/409/CEE con le seguenti: della direttiva 79/409/CEE nell'interesse della sicurezza aerea.

- 1. 736.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: dall'articolo 9, paragrafo 1 aggiungere le seguenti: ad esclusione delle lettere a) e b).

- 1. 728.** Azzolini, Zanella, Rocchi.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: dall'articolo 9, paragrafo 1, aggiungere le seguenti: lettera a),

- 1. 729.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: dall'articolo 9, paragrafo 1 aggiungere le seguenti: lettera b),.

- 1. 730.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: dall'articolo 9, paragrafo 1 aggiungere le seguenti: lettera c),

- 1. 731.** Carlucci, Nuvoli, Azzolini, Licastro Scardino, Pecoraro Scanio, Lion, Zanella, Cento, Bulgarelli, Cima, Boato.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: dall'articolo 9, paragrafo 1 aggiungere le seguenti: e 2.

- 1. 727.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: della direttiva 79/409/CEE aggiungere le seguenti: sono applicate solo per periodi determinati.

- 1. 733.** Realacci, Marcora, Rocchi, Banti, Santino Loddo, Meduri, Ruggieri.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: della direttiva 79/409/CEE aggiungere le seguenti: limitatamente alle attività di ricerca scientifica ed etologica.

- 1. 734.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: della direttiva 79/409/CEE aggiungere le seguenti: principalmente ai fini della salvaguardia della salute e della sicurezza pubblica.

- 1. 737.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: della direttiva 79/409/CEE aggiungere le seguenti: escludendo comunque la deroga al divieto di uccidere o di catturare gli uccelli deliberatamente con qualsiasi metodo.

- 1. 738.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: della direttiva 79/409/CEE aggiungere le seguenti: ad eccezione della deroga al divieto di distruggere o di danneggiare deliberatamente i nidi e le uova e di asportare i nidi.

- 1. 739.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: della direttiva 79/409/CEE aggiungere le seguenti: esercizio venatorio escluso.

- 1. 740.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: della direttiva 79/409/CEE aggiungere le seguenti: comportano il dimezzamento del calendario venatorio.

1. **741.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: della direttiva 79/409/CEE aggiungere le seguenti: devono avere parere preventivo delle associazioni ambientaliste.

1. **742.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: della direttiva 79/409/CEE aggiungere le seguenti: nel rispetto dell'ambiente naturale e dell'habitat dell'avifauna.

1. **743.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: 79/409/CEE aggiungere le seguenti: unicamente nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica.

1. **744.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: della direttiva 79/409/CEE aggiungere le seguenti: per le finalità di reintroduzione di esemplari di uccelli selvatici tutelati dalla medesima direttiva 79/409/CEE.

1. **745.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: della direttiva 79/409/CEE aggiungere le seguenti: non possono contrastare con le esigenze di conservazione dell'avifauna selvatica o arrecare danno alle produzioni agricole e.

1. **746** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: della direttiva 79/409/CEE aggiungere le seguenti: contengono l'esclusione di specie a rischio di estinzione.

1. **754.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: della direttiva 79/409/CEE aggiungere le seguenti: lettera c), con l'obiettivo di armonizzare la facoltà di deroga all'esigenza di garantire l'uniforme tutela dell'avifauna selvatica oggetto della direttiva medesima.

1. **747.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: della direttiva 79/409/CEE aggiungere le seguenti: non previste dagli articoli 19 e 26 della presente legge.

1. **748.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: della direttiva 79/409/CEE aggiungere le seguenti: fatta eccezione per le specie peppola (*Fringilla montifringilla*) e fringuello (*Fringilla coelebs*).*

1. **749.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: della direttiva 79/409/CEE aggiungere le seguenti: e comunque sempre con l'esclusione della deroga per l'esercizio venatorio.

1. **750.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: della direttiva 79/409/CEE aggiungere le seguenti: non adottando metodi e sistemi in deroga a quelli consentiti dalla presente legge.

1. **751.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: della direttiva 79/409/CEE aggiungere le seguenti: senza ampliare il numero delle specie cacciabili.

1. **752.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: della direttiva 79/409/CEE aggiungere le seguenti: lasciando inalterato il calendario venatorio.

1. **753.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e devono con le seguenti: ed in condizioni rigidamente controllate. Esse devono obbligatoriamente.

1. **755.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire la parola: menzionare con le seguenti: indicare dettagliatamente.

1. **756.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire la parola: menzionare con le seguenti: indicare anche con il nome scientifico in lingua latina.

1. **757.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: menzionare aggiungere le seguenti: , a pena di nullità dell'atto con cui vengono disposte,

1. **758.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: menzionare aggiungere le seguenti: il divieto di prelievo lungo le rotte di migrazione, nonché.

1. **759.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: menzionare aggiungere le seguenti: il divieto di prelievo di specie migratorie,

1. **761.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: menzionare aggiungere le seguenti: , al fine della salvaguardia delle specie migratrici o minacciate di estinzione,

1. **760.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: menzionare aggiungere le seguenti: con precise delimitazioni numeriche.

1. **762.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: menzionare aggiungere le seguenti: anche con il nome scientifico normalmente espresso in ornitologia in lingua latina.

1. **763.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: devono menzionare aggiungere le seguenti: principalmente al fine della salvaguardia delle specie, comprese quelle migratrici, minacciate di estinzione e vulnerabili

1. **764.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: devono menzionare aggiungere la seguente: tutte.

1. **765.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: specie aggiungere le seguenti: non appartenenti a quelle protette.

1. **766.** Azzolini, Zanella, Rocchi.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: specie aggiungere le seguenti: non protette.

1. **767.** Carlucci, Nuvoli, Azzolini, Licastro Scardino, Pecoraro Scanio, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: specie aggiungere le seguenti: e le sottospecie.

1. **768.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: specie aggiungere le seguenti: nonché le eventuali sottospecie migratrici.

1. **772.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: specie aggiungere le seguenti: tra quelle indicate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto da emanarsi, sentito l'istituto nazionale per la fauna selvatica, entro il 31 dicembre 2001.

1. **769.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: specie aggiungere le seguenti: nel numero massimo di dieci.

1. **770.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: specie aggiungere le seguenti: e le quantità.

1. **771.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: specie aggiungere le seguenti: , escluse

quelle indicate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio tra quelle cacciabili, .

- 773.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: specie aggiungere le seguenti: , innanzitutto quelle a rischio di estinzione, .

- 774.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: specie aggiungere le seguenti: , indicando le quantità per ciascuna di esse, .

- 775.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: specie aggiungere le seguenti: , specialmente quelle vulnerabili, .

- 776.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: specie aggiungere le seguenti: , in numero limitato, .

- 777.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: specie aggiungere le seguenti: , con particolare riferimento a quelle endemiche, .

- 778.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: oggetto, i con le seguenti: , ai fini della tutela delle stesse, l'oggetto secondo le limitazioni imposte dalla medesima direttiva in relazione ai.

- 779.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le deroghe possono essere esercitate esclusivamente mediante cerbottana.

- 786.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: oggetto aggiungere le seguenti: nonché l'entità delle popolazioni della singola specie, con la precisazione delle valutazioni tecniche, statistiche e scientifiche acquisite in sede di istruttoria, nonché le cautele adottate per non procurare disturbo alle altre specie di fauna.

- 780.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: oggetto aggiungere le seguenti: , le caratteristiche morfologiche degli animali.

- 781.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: oggetto aggiungere le seguenti: , l'elencazione e la valutazione comparata delle

diverse soluzioni alternative idonee a soddisfare l'esigenza degli interessi tutelati dall'articolo 9 della citata direttiva.

1. **782.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: oggetto aggiungere le seguenti: , il divieto di commercializzazione delle specie stesse.

1. **783.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: oggetto aggiungere le seguenti: garantendo la protezione delle specie, comprese quelle migratrici, che sono a rischio di estinzione e vulnerabili.

1. **784.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: oggetto aggiungere le seguenti: in quantità strettamente limitata.

1. **785.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: oggetto aggiungere le seguenti: , le modalità.

1. **787.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: mezzi aggiungere le seguenti: , da scegliersi esclusivamente fra la fionda e la cerbotana.

1. **788.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: mezzi aggiungere le seguenti: non cruenti.

1. **789.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: mezzi aggiungere la seguente: ecologici.

1. **790.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: gli impianti e i metodi di prelievo con le seguenti: le strutture, gli impianti, i metodi di prelievo, nonché gli strumenti.

1. **791.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: gli impianti e i metodi con le seguenti: gli strumenti.

1. **792.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: gli impianti aggiungere la seguente: selettivi.

1. **793.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: gli impianti aggiungere le seguenti: di cattura.

1. **794.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: gli impianti aggiungere le seguenti: , consistenti nei retini acchiappa farfalle,

1. **795.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: i metodi con le seguenti: le modalità selettive.

1. **796.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: di prelievo autorizzati con le seguenti: di cattura o altra modalità che non comporti uccisione autorizzata.

1. **798.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: i metodi aggiungere le seguenti: di cattura e.

1. **797.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: di prelievo aggiungere le seguenti parole: ecologici e selettivi.

1. **799.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire la parola: autorizzati con le seguenti: approvati dallo Stato tra quelli consentiti dalla direttiva stessa.

1. **800.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola:

autorizzati, aggiungere le seguenti: comunque non compresi fra quelli vietati ai sensi dell'articolo 21,

1. **801.** Azzolini, Zanella, Rocchi.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: autorizzati, aggiungere le seguenti: comunque diversi da quelli delle attività venatorie, .

1. **802.** Carlucci, Nuvoli, Azzolini, Licastro Scardino, Pecoraro Scanio, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: autorizzati aggiungere le seguenti: su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) il quale svolge compiti di controllo e certificazione dell'attività svolta e ne determina il periodo di attività, .

1. **803.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: autorizzati, aggiungere le seguenti parole: non inclusi nell'allegato IV della citata direttiva 79/409/CEE e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979 e che non causino sofferenza agli animali, .

1. **804.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: autorizzati aggiungere le seguenti: allo scopo di consentire in condizioni rigidamente controllate ed in modo selettivo la tutela della fauna omeoterma.

1. **805.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire la parola: condizioni con le seguenti: circostanze ambientali.

1. **806.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: condizioni aggiungere le seguenti: di compatibilità ambientale e.

1. **807.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire la parola: rischio con le seguenti: pericolo per la sussistenza numerica delle specie oggetto di deroga.

1. **808.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: rischio aggiungere le seguenti: per la fauna omeoterma e per le aree attraversate dai soggetti autorizzati.

1. **809.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: le circostanze di tempo e di luogo del prelievo con le seguenti: i tempi e i luoghi di esercizio della deroga nei limiti massimi di un mese per ciascuna annata venatoria e di una provincia per ciascuna regione.

1. **810.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: le circostanze di tempo con le

seguinti: il periodo per esercitare il prelievo entro il limite massimo di dieci giorni.

1. **811.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: le circostanze di tempo con le seguenti: un massimo di venti giorni per esercitare il prelievo in deroga.

1. **812.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: le circostanze con le seguenti: ristretti limiti.

1. **813.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: circostanze aggiungere le seguenti: strettamente necessarie al conseguimento del fine, relative in particolare al termine massimo.

1. **815.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: di tempo aggiungere le seguenti: , escludendo sempre la possibilità di deroga nei periodi della riproduzione, dell'allevamento e dell'ibernazione delle specie,

1. **816.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: di tempo aggiungere le seguenti: , contenute entro il termine più breve tra quelli che

rendono possibile il soddisfacimento delle ragioni che hanno determinato l'adozione delle deroghe, .

1. **817.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: di luogo del prelievo con le seguenti: i siti interessati al prelievo, prevedendone sempre la non applicabilità nelle zone di muta e svernamento.

1. **818.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: di luogo con le seguenti: la frazione di territorio in cui siano stati rilevati e certificati danni ingenti arrecati dalle specie oggetto di deroga.

1. **819.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: luogo aggiungere le seguenti: in cui sono state registrate devastazioni da parte della fauna selvatica omeoterma tali da giustificare l'attivazione delle deroghe.

1. **820.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: del prelievo con le seguenti: in cui possono essere attivate le deroghe medesime.

1. **821.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: del prelievo con le seguenti: di cattura e detenzione.

1. **822.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: del prelievo con le seguenti: di cattura o altra modalità che non comporti uccisione.

1. **824.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: del prelievo, aggiungere le seguenti: l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate e a decidere quali mezzi, impianti, metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti, da quali persone,

1. **814.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: del prelievo aggiungere le seguenti: , escludendo sempre i siti di riproduzione e di riposo delle specie.

1. **823.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: del prelievo aggiungere le seguenti: che deve essere comunque compatibile con il mantenimento della popolazione delle specie interessate e non può essere consentito in modo permanente e in via generale.

1. **825.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: del prelievo aggiungere le seguenti: , con esclusione delle zone di cui all'articolo 11.

1. **826.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: del prelievo aggiungere le seguenti: , con esclusione della possibilità di poter derogare alle norme vigenti relative al calendario venatorio.

1. **828.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: del prelievo aggiungere le seguenti: , il termine finale di operatività della deroga.

1. **829.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: del prelievo aggiungere le seguenti: indicando ogni zona con apposite tabelle perimetrali, .

1. **830.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: del prelievo aggiungere le seguenti: non venatorio.

1. **831.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, primo periodo, sopprimere le parole da: il numero dei capi fino alla fine del comma.

1. **832.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, primo periodo, sostituire le parole: il numero con le seguenti: la piccola quantità, ai sensi della lettera c) dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva stessa.

1. **833.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, primo periodo, dopo la parola: numero aggiungere le seguenti: rigidamente limitato.

1. **834.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, primo periodo, dopo la parola: numero aggiungere la seguente: limitato.

1. **835.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, primo periodo, sostituire le parole: dei capi con le seguenti: degli esemplari di fauna omeoterma in piccole quantità.

1. **836.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, primo periodo, dopo la parola: capi aggiungere le seguenti: di fauna omeoterma dannosa che sono, ai sensi della presente legge, gli unici.

1. **837.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, primo periodo, dopo la parola: capi aggiungere le seguenti: per ciascuna specie.

1. **838.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART.. 19-bis, primo periodo, sostituire la parola: giornalmente con le seguenti: per ciascuna mezza giornata di prelievo.

1. **839.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART.. 19-bis, primo periodo, sostituire le parole: complessivamente prelevabili nel periodo con le seguenti: prelevabili nel periodo in modo da mantenere la consistenza numerica delle specie.

1. **841.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART.. 19-bis, primo periodo, dopo la parola: complessivamente aggiungere le seguenti: in ciascuna zona.

1. **840.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART.. 19-bis, primo periodo, sostituire la parola: prelevabili con la seguente: catturabili.

1. **842.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART.. 19-bis, primo periodo, dopo la parola: prelevabili aggiungere le seguenti: ma non cacciabili.

1. **843.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART.. 19-bis, primo periodo, sopprimere le parole: nel periodo.

1. **844.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART.. 19-bis, primo periodo, sostituire le parole: nel periodo con le seguenti: per ogni specie in riferimento alla durata della deroga.

1. **845.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART.. 19-bis, primo periodo, sostituire le parole: nel periodo con le seguenti: nel ristretto limite di tempo richiesto dalla direttiva 79/409/CEE.

1. **846.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART.. 19-bis, primo periodo, dopo le parole: nel periodo aggiungere le seguenti: , il divieto di cattura per la cessione a fini di richiamo.

1. **848.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART.. 19-bis, primo periodo, dopo le parole: nel periodo aggiungere le seguenti: , vietando comunque il deterioramento o la distruzione intenzionale dei siti di riproduzione e di riposo.

1. **849.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART.. 19-bis, primo periodo, dopo le parole: nel periodo aggiungere le seguenti: in relazione alla consistenza delle popolazioni di ciascuna specie.

1. **847.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART.. 19-bis, primo periodo, dopo le parole: nel periodo aggiungere le seguenti: tenuto conto del-

l'esigenza di salvaguardare specie che richiedono particolare attenzione per la specificità del loro *habitat*.

1. **850.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, primo periodo, dopo le parole: nel periodo aggiungere le seguenti: di deroga, che non può essere di durata superiore a 24 ore.

1. **852.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, primo periodo, dopo le parole: nel periodo aggiungere le seguenti: strettamente necessario al soddisfacimento delle esigenze di sicurezza e salute pubblica.

1. **853.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire la parola: controlli con le seguenti: il potenziamento delle strutture preposte al rigido controllo di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della suddetta direttiva.

1. **855.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: controlli aggiungere le seguenti: pubblici tesi a garantire la tutela della fauna omeoterma ed il rispetto della normativa comunitaria e nazionale.

1. **856.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e le forme con le seguenti: l'autorità abilitata a garantire la rigidità.

1. **857.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: forme aggiungere le seguenti: particolarmente stringenti.

1. **858.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: forme aggiungere la seguente: rigorose.

1. **859.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: vigilanza aggiungere le seguenti: e tutela della fauna omeoterma.

1. **860.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: vigilanza aggiungere la seguente: continua.

1. **861.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: cui il prelievo è soggetto con le seguenti: , alle quali la cattura e la detenzione sono sottoposti al fine di garantire l'esclusione dell'attività venatoria tra quelle esercitabili in deroga,

1. **862.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: il prelievo è soggetto con le seguenti: